



Città di Fossano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI
MERCATALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 29/01/2021

Articolo 1 – Disposizioni generali	3
Articolo 2 - Funzionario Competente	3
Articolo 3 - Tipologia di occupazioni	3
Articolo 4 - Domanda di occupazione	3
Articolo 5 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	3
Articolo 6 - Classificazione delle strade	4
Articolo 7 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	4
Articolo 8 - Occupazioni abusive.....	5
Articolo 9 - Soggetto passivo.....	5
Articolo 10 - Esenzioni	5
Articolo 11 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti	5
Articolo 12 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	6
Articolo 13 - Accertamento e riscossione coattiva	6
Articolo 14 - Rimborsi	6
Articolo 15 - Sanzioni	6

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2 - Funzionario Competente

1. Al Dirigente del Dipartimento cui compete l'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 - Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento si considerano occupazioni:
 - PERMANENTI: aventi carattere di stabilità di durata non inferiore, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
 - TEMPORANEE: occupazioni di durata inferiore all'anno
 - RICORRENTI: occupazioni effettuate con periodicità stabilita, settimanale o mensile. La durata delle occupazioni con cadenza settimanale è convenzionalmente fissata in 52 giorni/anno.

Articolo 4 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dai vigenti:
 - Regolamento per le aree mercatali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 05/06/2003 e ss.mm.ii.
 - Regolamento comunale del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 e s.m.i
 - Regolamento mercato piccoli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 26/11/2058 e s.m.
2. Costituisce in ogni caso impedimento al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, il mancato pagamento di canoni relativi all'occupazione di suolo pubblico per le medesime fattispecie nel quinquennio precedente.

Articolo 5 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, di cui all'allegato a) del presente regolamento, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione rispetto alla tariffa base non può determinare aumenti superiori al 25% della medesima tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 6 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come indicate nell'allegato B) al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'area mercatale come individuata nei rispettivi regolamenti e senza soluzione di continuità, ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 7 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio e fine delle stesse. Ad ogni annualità corrisponde un autonomo assoggettamento al canone.
2. Nell'ipotesi di occupazione permanente a cavallo di due annualità, è riconosciuto uno sconto del 50% del canone dovuto sulla seconda annualità, a condizione che sia di durata inferiore a 6 mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera è frazionata fino ad un massimo di 9 ore. Le frazioni di ora sono sempre arrotondate all'ora successiva.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 8 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni senza impianti o manufatti, che si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 9 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, sulla base della superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, della superficie effettivamente occupata.
2. Per le occupazioni mercatali con posteggio fisso, il canone è sempre dovuto dal titolare del posteggio, anche nel caso di affitto a terzi.

Articolo 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni con tende sovrastanti l'area mercatale assegnata, comprese eventuali sporgenze.

Articolo 11 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti va corrisposto annualmente.
2. Per le occupazioni ricorrenti non sono previste riduzioni in caso di mancato utilizzo dell'area assegnata, per nessuna causa.
3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro il primo giorno di occupazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. n. 82/2005 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per le occupazioni permanenti è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 12 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro il primo giorno di occupazione. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali, anche all'interno delle aree mercatali ("spunta"), previa autorizzazione della Polizia Locale, l'avvenuto pagamento tiene luogo al rilascio della concessione.
3. Non sono consentite le occupazioni di cui al comma 2 nel caso in cui sia rilevato, a carico del richiedente, il mancato pagamento relativo a medesime occupazioni realizzate nel quinquennio precedente.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 13 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 14 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge.

Articolo 15 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario competente notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del dovuto, oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico

del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Tipologie di occupazione in aree mercatali

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Mercati permanenti

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso in area mercatale
- produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
- banchi di vendita e simili, senza concessione per posto fisso in area mercatale
- automezzi e rimorchi per la vendita di paglia e simili in area mercatale
- macchine agricole, promozione di prodotti per l'agricoltura, esposizioni autovetture in area mercatale
- mercato dell'antiquariato e del collezionismo
- mercato dei piccoli animali Occupazione giornaliera oltre 9 ore) fiere e mercati straordinari

Classificazione delle vie e piazze comunali ai fini dell'applicazione del canone di concessione per le occupazioni mercatali

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche il territorio comunale è suddiviso in tre categorie:

1. **CATEGORIA 1** le seguenti vie o piazze:
 - via Roma la parte di via Cavour che va dalla Porta di S. Martino fino all'incrocio con via Roma.
 - la parte di via Garibaldi che va dall'incrocio con via Roma fino all'incrocio con via Bava.
 - Piazza Battuti Rossi.
 - Piazza Castello
 - Piazza Vittorio Veneto
 - Viale Alpi fino all'intersezione con Corso Colombo
 - Piazza Bima
2. **CATEGORIA 2** tutte le aree comprese nel Centro Abitato, così delimitato come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 23.12.2013, non contemplate nella prima categoria.
3. **CATEGORIA 3** tutte le aree non contemplate nelle precedenti categorie.